REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova, 27-02-2014

Prot. n.: PG/2014/0048320
Allegati:3
Class/fasc. 2013/G13.17.4/18

Settore: **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

X051

Il Garofano srl
Via Felice Cavallotti 11/4
16146 Genova

Oggetto: Progetto Albasole Greenpark - PUO di iniziativa privata in loc Rio Ispina Bric Aié per la realizzazione di attività ludico sportive e naturalistiche in variante al PTCP e al PUC del comune di **Albisola Superiore (SV)** : *esiti dello scoping/consultazione ai sensi dell'art.8 del L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.*

Con la presente si trasmettono in allegato gli esiti della fase di consultazione condotta sul rapporto preliminare della proposta di PUO - Progetto Albasole Greenpark nel Comune di Albisola Superiore.

Distinti saluti

Il Dirigente
(Ing. Roberto Boni)

Dipartimento Ambiente, Via D'Annunzio, 111, 16121 Genova
Bruno Orsini tel. 010-5488654, fax 010-5484055
e-mail bruno.orsini@regione.liguria.it

CONSULTAZIONE SUL RAPPORTO PRELIMINARE EX ART. 8 dell L.R.32/2012

Relazione istruttoria n. X044/2013

Piano e Autorità Proponente:	Progetto Albasole Greenpark - PUO di iniziativa privata in loc Rio Ispina Bric Aié per la realizzazione di attività ludico sportive e naturalistiche in variante al PTCP e al PUC del comune di Albisola Superiore (SV)
Responsabile del Procedimento di VAS:	Roberto Boni
Supporto tecnico	Orsini Bruno
Data di avvio:	19 Novembre 2013

Sintesi Iter del procedimento:

La Società il Garofalo con nota del 18/11/2013 invia a Regione copia del rapporto preliminare e documentazione della proposta PUO per l'attivazione della fase di consultazione ai sensi art. 8 della LR 32/2012 e sm
Con nota PG/2013/0201673 27/11/2013 il settore VIA comunica l'avvio del procedimento e convoca la prima riunione con i soggetti competenti in materia ambientale
In data 12/12/2013 si è svolto presso la sede della Regione Dipartimento Ambiente un incontro di presentazione e di confronto con i soggetti competenti in materia ambientale consultati al quale hanno partecipato i rappresentanti di: Comune Albissola Superiore, Provincia di Savona, Regione Liguria, progettisti e Società proponente.
In data 17/12/2013 la società proponente ha trasmesso copia del parere pro-veritate reso dall'avvocato G. Gerbi in merito all'art 7 del Regolamento Regionale n°3/2011

Soggetti competenti in materia ambientale consultati e pareri pervenuti

ARPAL Dipartimento Provinciale	Contributo tramite PEC del 09/01/2014
ARPAL Direzione Scientifica	Contributo NP
ASL 2	Contributo NP
Provincia di Savona	Verbale incontro 12/12/2013
Direzione Regionale per i beni culturali	Contributo NP
Sopr. Beni archeologici	Contributo NP
Sopr. Beni architettonici	Verbale incontro 12/12/2013
Comuni confinanti	Contributo NP

Strutture interne consultate e pareri pervenuti:

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia	Contributo NP
Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura	Verbale incontro 12/12/2013
Settore Urbanistica e Tutela del paesaggio	Verbale incontro 12/12/2013
Settore Assetto del Territorio	Verbale incontro 12/12/2013
Settore Gestione Integrata Rifiuti Aria e Clima	Contributo NP
Settore Ecositema Costiero e Ciclo delle Acque	Contributo NP

Osservazioni

WWF Savona	Contributo del 20/12/2013 pervenuto tramite PEC

Esiti della fase di consultazione per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale.

Quale esito della fase di consultazione sul rapporto preliminare si forniscono:

a. il verbali dell'incontro del 12/12/2013(Allegato I)
b. il contributi istruttorio pervenuti al settore VIA da ARPAL Dipartimento Provinciale (Allegato II)
c. le osservazioni trasmesse dal WWF SAVONA(Allegato III)

Si sottolinea inoltre che l'ammissibilità degli interventi di nuova inalveazione del Rio d'Ispina previsti da PUO in progetto dovranno essere verificati alla luce dei criteri localizzativi di cui all'art. 7 c.2 del Regolamento Regionale 3/2011.
Per quanto attiene il proseguo dell'iter di VAS, si richiama quanto stabilito dall'art. 9 della LR 32/2012 nella parte in cui specifica che "il proponente trasmette all'autorità competente la proposta di piano o paragramma adottato, compreso di RA...."

Allegato I
(verbali)

	VERBALE DI RIUNIONE	Documento Data modifica Pag.	

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

SETTORE:

RIUNIONE DEL: (gg/mm/aa) 12/12/2013	**Ora Inizio: 10.00**	**Ora Fine:13:00**
LUOGO: Regione Liguria – Dipartimento Ambiente		

Oggetto: incontro della fase di Consultazione ai fini della VAS del PUO Albasole Greenpark

Presenti (ove necessario utilizzare più copie della presente pag.)	Ente/società (se esterni)	Ruolo (se esterni)	Riferimenti ove necessari (tel, mail....)	Firma
R. BONI	Regione Sett VIA			
B. ORSINI	Regione Sett VIA			
F. POLI	progettista			
ROCCA	progettista			
P. BAGNASCO	progettista			
M. VACCARI	proponente			
B. MONTARSOLO	Regione sett urbanistica e tutela del paesaggio			
DE LUCIS	Comune di Albiessola superiore			
I. TRAVERSO	Provincia di Savona			
C. PASTOR	Soprintendenza beni architettonici			
E. STRIGLIONI	Regione Sett. Assetto del territorio			
M. SCHENONE	Regione sett. Politiche e Professioni Turistiche			
P. REVERDITO	progettista			

Svolgimento

BONI procede all'introduzione. Si tratta di PUO soggetto a Vas a seguito della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui alla L.R. 32/2012 (decreto n. 1886 del 29/4/2013).
Specifica che la fase di scoping è necessaria per la definizione dei contenuti del R.A. A seguito della conclusione di tale fase, si procederà all'elaborazione del Rapporto Ambientale e alla successiva adozione in consiglio comunale del PUO comprensivo del RA

BONI cede la parola ai rappresentanti della soc. Il Garofano al fine di illustrare i contenuti del PUO.
POLI procede a illustrare il PUO: a)scopo dell'iniziativa; b)inquadramento territoriale; c) domanda di utilizzo del nuovo greenpark basato sulle potenzialità del sito (veicoli che transitano nella vicina autostrada, crocieristi, bacino d'utenza dei residenti etc.)
POLI specifica che i dati principali sono riassunti nello studio di sviluppo socio- turistico allegato all'istanza di attivazione del procedimento di consultazione/scoping
Procede quindi alla esposizione dei contenuti del R.P., sottolineando che:
- l'area è esterna a SIC, aree protette, aree carsiche,
- non sono presenti particolari vincoli se non un elettrodotto, sotto il quale è prevista la realizzazione del parcheggio (uso che prevede una breve permanenza di persone)

Vengono indicate le infrastrutture attualmente in fase di esecuzione che potrebbero fornire il materiale costituito da terre e rocce da scavo che serviranno realizzare le nuove aree pianeggiati su cui verranno realizzate le aree attrezzate e quelle a servizio.
Terminata l'esposizione, BONI richiede un breve focus sull'intervento sul rio Ispina.
ROCCA procede alla descrizione dell'intervento, già comunque concordato con la Provincia di Savona. Specifica che la principale opera di deviazione è in grado di smaltire anche la portata 500-ennale; è' prevista anche la realizzazione di canali di gronda sui versanti a monte del sito.
ORSINI chiede quali sono le modifiche al progetto già esaminato nella verifica di assoggettabilità.
BAGNASCO illustra gli aggiornamenti avvenuti a seguito delle prescrizioni/indicazioni ricevute nell'ambito del procedimento:

- di tipo urbanistico (non più distretto ma ambito di riqualificazione)
- rispetto al PTCP viene richiesta una variante da ANI MA a ANI TRAI
- l'area di intervento riguarda solo la Valle Ispina, il resto (rio del Pero) rimane in ANI-MA (assetto insediativo PTCP).

MONTARSOLO richiede se le opere interessano solo i terreni interni al perimetro di PUO o è previsto l'asservimento dei terreni esterni.
BAGNASCO sottolinea che gli interventi esterni all'area di PUO sono piuttosto limitati (teleferiche, sentieri, villaggio indiano, elisoccorso). E' prevista anche una norma riguardante i manufatti esistenti esterni al PUO, riportata nelle NTA. Relativamente all'area del Pian del Pero viene variata solo la norma del PUC.
DE LUCIS sottolinea che l'area di Pian del Pero ricade attualmente in TNI che consente l'aumento dei volumi esistenti del 20%. La proposta di variante consiste nel prevedere la possibilità di cambio di destinazione d'uso dei manufatti esistenti a turistico-ricettivo, in questo caso l'aumento dei volumi consentito è pari al 60%.
VACCARI specifica che l'offerta turistico-ricettiva all'interno dell'area è una offerta molto leggera, basata sulle richieste del turismo outdoor, quali piccole locande, villaggio indiano, che prevedono solo un accesso pedonale o in bicicletta.
MONTARSOLO chiede un confronto con iniziative simili fuori regione.
VACCARI specifica che tale confronto è stato fatto con 6 casi internazionali, come riportato nello studio socio-turistico. L'esito di tale confronto è che Albasole è un "unicum", in cui si è cercato di proporre anche innovazioni e convertire alcune attività (come il barefoot) alle caratteristiche del territorio ligure. Un'altra attività prevista è il boulder, attività che vede percorsi di rilievo mondiale nell'ambito del parco del Beigua.
BAGNASCO sottolinea che altri aggiornamenti del PUO valutato in verifica di assoggettabilità riguardano una riduzione della viabilità di progetto da 8m a 6 m e un profilo dell'abbancamento degradante a fasce e gli sviluppi futuri dell'iniziativa
PASTOR chiede chiarimenti sull'assetto vegetativo e in particolare di approfondire le quantità e caratteristiche di vegetazione sottratta e impiantata.

MONTARSOLO specifica che, trattandosi di un Progetto Urbanistico Operativo - PUO, è necessario che abbia i contenuti di cui all'art.50 della L.R. 36/1997, quindi che siano rappresentate le fasi operative e i tempi delle trasformazioni. In particolare si chiede che nel PUO siano approfondite le diverse fasi di trasformazione del comparto territoriale attraverso sezioni e modellazioni rapportate alle fasi di cantiere. Si anticipa anche che il Comune dovrà riadottare in Consiglio Comunale il PUO in argomento, in quanto è stato redatto il rapporto ambientale ai fini della procedura di VAS e il progetto contiene approfondimenti, elementi integrativi e di risposta ai rilievi emersi rispetto a quello che è stato oggetto di procedura di verifica.
STRIGLIONI chiede chiarimento circa la compatibilità con quanto stabilito dal regolamento n. 3/2011, che rimanda alla definizione dei criteri localizzativi che, ad oggi, non sono stati ancora adottati.
BONI sottolinea che ad oggi i criteri sono in fase di predisposizione ma non sono ancora approvati.
VACCARI specifica di aver richiesto un parere pro-veritate secondo il quale l'approvazione del PUO in quanto atto di carattere pianificatorio di approvazione regionale può avere un effetto pari all'emanazione dei criteri e a richiesta si impegna a trasmetterlo agli atti del procedimento.
SCHENONE sottolinea che, dal punto di vista turistico l'intervento è sicuramente interessante, funzionale alla valorizzazione turistico-ricettiva di una zona della Liguria che ha registrato negli ultimi anni diverse problematiche e coerente con la programmazione turistica regionale.
TRAVERSO chiede se sono stati fatti approfondimenti sull'innesto con la viabilità provinciale
BAGNASCO dice di no e precisa che la questione è stata trattata dall'apposita commissione comunale e in quella seda era emersa la necessità del coinvolgimento dei competenti uffici provinciali nell'ambito della Conferenza dei Servizi.
Rimane pertanto la richiesta in tale senso.
ORSINI ricorda che nel decreto di assoggettamento erano stati richiesti approfondimenti sull'accessibilità, intermini di limitazione dell'accesso veicolare e di collocare i parcheggi il più possibile presso il fondovalle. Chiarisce inoltre che nel RA dovranno essere approfonditi tutte le criticità, considerazioni e indicazioni contenute nel decreto n. 1886 del 29/4/2013
BONI chiede quanti posti auto sono previsti.
BAGNASCO dice che nell'area parcheggio del PUO sono previsti posti auto 250 + sei posti pullmann, più 200 posti lungo la strada e che non è tecnicamente possibile collocare i parcheggi a valle per mancanza di spazi esistenti e/o realizzabili.
VACCARI sottolinea che, negli sviluppi futuri è prevista la realizzazione di collegamenti con veicoli elettrici.
BONI chiede se è stato redatto un computo metrico - estimativo ed un piano economico finanziario e cosa accadrebbe nel caso in cui la stima di 335000 arrivi/anno del business plan non si realizzasse.
VACCARI chiarisce che il computo metrico estimativo fa parte della documentazione del PUO e che la stima di arrivi è stata calcolato tenendo in considerazione coefficienti di riduzione molto importanti, inoltre non sono stati considerati i passaggi autostradali (12.000.000 di veicoli leggeri/anno), i nuovi flussi turistici che saranno generati dall'intervento ma solo quelli già presenti e non è stata considerata la possibilità di arrivi ripetuti (aspetto che in considerazione del tipo di offerta è molto probabile). In tutti i casi una volta realizzata l'opera i costi fissi di gestione saranno molto bassi e in caso di minori arrivi rispetto a quelli stimati ci sarebbe semplicemente una riduzione del personale impiegato.

Conclusioni operative / risultati

Eventuali note

Il verbalizzante:	Boni, Orsini

Allegato II
(pareri)

arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0000523.09-01-2014.h.16:52

ARPAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

Prot. No.
Savona,

SC - PG / 2014 / 0004669

Preg.mo
Alla c.a. Ing. Roberto Boni
Regione Liguria
Via D'Annunzio 111
16121 Genova
PEC: **protocollo@pec.regione.liguria.it**

OGGETTO: **Procedura di scoping ai fini di VAS per progetto Albasole Greenpark. PUO di iniziativa privata in loc. Rio Ispina Bric Aiè per la realizzazione di attività ludico sportive e naturalistiche in variante al PTCP e al PUC Comune di Albisola.**
Inquinamento elettromagnetico e inquinamento acustico.
Rif. Arpal n°31431 del 03-12-2013

In merito alla documentazione pervenuta, estratta dal sito www.ambienteinliguria.it, si rappresenta quanto descritto nelle relazioni tecniche, allegate alla presente.

Con i più cordiali saluti.

Il Responsabile U.O. Territorio

(Ing. P. Zaottini)

Firmato digitalmente da: PIETRO ZAOTTINI
O = ARPAL/01305930107

Dirigente Responsabile /U.O. Territorio/ Ing.P. Zaottini
Dirigente Responsabile del Settore Agenti fisici e inquinamento atmosferico / Ing. L. Federici
Estensore del provvedimento / Dott.ssa Valeria Tomei

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA 14-01-14
PROT. N. 8214
ASSEGNATO A
IN DATA 13/1/14 IL DIRIGENTE

Dipartimento Provinciale di Savona
Via Zunini, 1 - 17100 Savona
Tel. +39 019 84005323 - fax. +39 019 84005314
Luigi.federici@arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

ARPAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure.

OGGETTO: **Procedura di scoping ai fini di VAS per progetto Albasole Greenpark. PUO di iniziativa privata in loc. Rio Ispina Bric Aiè per la realizzazione di attività ludico sportive e naturalistiche in variante al PTCP e al PUC Comune di Albisola.**
Inquinamento elettromagnetico e inquinamento acustico.
Rif. Arpal n°31431 del 03-12-2013

Emissioni elettromagnetiche:

l'intervento in oggetto è previsto in prossimità di un elettrodotto ad alta tensione (AT). In corrispondenza degli ambienti con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere, pertanto, dovrà essere assicurato il rispetto del limite pari a 3 µT. In tal senso, come già espresso e verbalizzato in sede di Conferenza dei Servizi Referente, non potranno, preliminarmente, essere adibiti ambienti con permanenza prolungata di persone, all'interno della DpA pari a 46.50 m, indicata dal gestore dell'elettrodotto Terna e richiamata nella documentazione trasmessa. Qualora si intendessero sfruttare, come previsto dalla normativa vigente, fin dove possibile nel rispetto dei limiti di legge, anche gli ambienti situati all'interno della DpA, dovrà essere richiesto al gestore il calcolo della fascia di rispetto, declinato sulla localizzazione e sul volume dei singoli interventi in progetto (comprensivi delle attrezzature ludiche previste). Tali eventuali valutazioni, come già riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi Referente, dovranno essere effettuate su scala edilizia, sulla base del progetto definitivo, e sottoposte al parere dello scrivente Dipartimento.

Come riportato al par. 8.1.12 del Rapporto Preliminare, finalizzato alla fase di consultazione/scoping, l'intervento in progetto prevede l'esecuzione di impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione >1000 V.

In base alla LR 10/2012, pertanto, dovrà essere sottoposto al parere della scrivente Agenzia. La documentazione fornita, nella quale vengono indicate la DpA della cabina elettrica e del cavidotto in progetto, dovrà essere integrata con i dati tecnici descritti nel D.D. della Regione Liguria N° 1049 del 16-05-2000 e del Decreto direttivo 29-05-2008, "approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. Alla suddetta documentazione dovrà essere allegata attestazione di pagamento degli oneri istruttori, non soggetti ad IVA, da versarsi con le seguenti modalità:

importo € 315.23

c.c. postale N°10878163 intestato a ARPAL servizio tesoreria

causale: oneri per attività istruttoria valutazione preventiva elettrodotti MT e cabine MT/BT cod. KK0005 indicazione di nome e ubicazione impianto.

Analogamente a quanto espresso per la DpA dell'elettrodotto in AT, la valutazione di impatto elettromagnetico riferita agli elementi in MT, così come sovra dettagliata, dovrà essere predisposta, e sottoposta al parere dello scrivente Dipartimento, sulla base del progetto definitivo, su scala edilizia.

Il tecnico incaricato
Dott.ssa Valeria Tomei
Valeria Tomei

Dipartimento Provinciale di Savona
Via Zunini, 1 - 17100 Savona
Tel. +39 019 84005323 - fax. +39 019 84005314
Luigi.federici@arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Dipartimento Provinciale di Savona
Via Zunini, 1 - 17100 Savona
Tel. +39 019 84005323 - fax. +39 019 84005314
Luigi.federici@arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

ARPAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

OGGETTO: **Procedura di scoping ai fini di VAS per progetto Albasole Greenpark. PUO di iniziativa privata in loc. Rio Ispina Bric Aiè per la realizzazione di attività ludico sportive e naturalistiche in variante al PTCP e al PUC Comune di Albisola.**
Inquinamento elettromagnetico e inquinamento acustico.
Rif. Arpal n°31431 del 03-12-2013

Emissioni acustiche:

In merito alla documentazione ricevuta dallo scrivente Dipartimento, in data 03/12/2013, si fornisce in allegato il relativo parere tecnico.

Contenuti

Nella relazione viene dichiarato che il Comune di Albisola Superiore è provvisto di zonizzazione acustica. La principale sorgente sonora, dell'area in esame, è rappresentata dalla strada provinciale SP n°334 del Sassello

Osservazioni

Come si nota dall'estratto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Albisola Superiore attualmente in vigore, l'area oggetto di P.U.O. è inserita in parte in classe III, in parte in classe II e in parte in classe I, pertanto il P.U.O. si porrà in variante al Piano di Zonizzazione Acustica vigente del Comune di Albisola Superiore.

Nella relazione viene inoltre dichiarato che verrà realizzata una viabilità di collegamento tra la SP334 e le aree tematiche di progetto, compresa la costruzione di un ponte sul Rio Basco.

Conclusioni

Per quanto sopra descritto, al fine di valutare l'impatto acustico del GreenPark (verifica dei limiti di emissione ed immissione) si ritiene opportuno di eseguire in periodo diurno (giorno feriale e festivo):

- misure di clima acustico di 12 ore (fascia oraria 10-22) presso le zone dove verranno ubicate le aree tematiche S1, S2,S3, S4, a fine lavori della viabilità di collegamento tra la S.P. 334 e l'area oggetto di P.U.O. compreso la costruzione del ponte sul Rio Basco.
- misure di rumore ambientale, in fase post-operam, con le medesime procedure della valutazione del clima acustico
- misure di rumore ambientale (durata di almeno 60 minuti), del traffico stradale in fase ante-operam, in corrispondenza della S.P. 334.
- misure di rumore ambientale (durata di almeno 60 minuti), del traffico stradale in fase post-operam, in corrispondenza della S.P.334; in alternativa è possibile il calcolo previsionale post-operam mediante l'uso di software previsionale acustico usando la libreria DIN 18005

Durante il monitoraggio dovranno essere rilevati i seguenti parametri: L_{Aeq}, L_{01} L_{10}, L_{50}, L_{90}, L_{95}, L_{99}, L_{min}, L_{max} con analisi spettrale in 1/3 d'ottava, e per il rumore da traffico stradale anche $Laeq_{1s}$ e il numero di passaggi di veicoli leggeri e pesanti durante il periodo di misura.

Il T.C.A.A.
Dott. Gianluca Vallin

Dipartimento Provinciale di Savona
Via Zunini, 1 - 17100 Savona
Tel. +39 019 84005323 - fax. +39 019 84005314
Luigi.federici@arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Allegato III
(osservazioni)

WWF for a living planet®

WWF Savona
Indirizzo:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807472
e-mail: savona@wwf.it
pec :
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 246 ep

Savona, lì 20/12/2013

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Oggetto: P.U.O. in variante al P.U.C., ed al P.T.C.P. in località Rio Ispina – Bric Aiè, per la realizzazione di un parco per attività ludico-sportive e naturalistiche in Comune di Albisola Superiore.. Pratica 051 V.A.S. Regionale. Osservazioni.

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni tecniche qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Savona

Il Responsabile Urbanistica e Tutela del Territorio
Marco Piombo

Premesso che

La normativa vigente in materia di V.A.S. (LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012 N. 32) prevede che il progetto in questione debba soggiacere alla procedura di VAS, in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente, nonché lo stravolgimento della vigente pianificazione territoriale di livello e di salvaguardia ambientale.
Si ritiene comunque osservare che il presente progetto vista la sensibilità ambientale e la non insediabilità dei luoghi, comporterebbe una trasformazione tale da rendere necessaria una sostanziale modifica ai piani territoriali e/o settoriali e dei vincoli derivanti da normative vigenti.
inoltre tale trasformazione comporterebbe un declassamento nel raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali e/o sovraordinati, nonché incoerenza con gli obiettivi sanciti a livello internazionale e nazionale nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile.

Lo scopo finale del WWF Savona è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
Associazione WWF Savona
via dei Mille 4 17100 Savona
C.F. 92089450099
Reg. Agenzia delle Entrate n. 2388
100% recycled paper

Iscrizione al registro reg. della Regione Liguria delle organizzazioni di volontariato con Decreto del Dirigente n. 335 del 18/02/2010.
O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del Dlgs. 460/1997.

WWF *for a living planet®*

OSSERVAZIONI

Premesso che
Il presente progetto purchè oggetto di alcune modifiche, nel complesso rimane pressoché invariato rispetto a quello oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS.

Infatti nella **RELAZIONE ISTRUTTORIA n° A050 del 26 APRILE 2013** Verifica di assoggettabilità alla VAS (l.r. 32/2012 art. 13) si legge:
"....Per l'infrastrutturazione del distretto di trasformazione si prevedono: (i) l'abbancamento di 400.000 mc di terre e rocce provenienti da scavi con creazione di aree pianeggianti e della viabilità di accesso; (ii) la sistemazione delle aree tematiche comprendenti il parco avventura e le attrezzature ludico-sportive; (iii) la realizzazione di uffici logistica e residenza del custode; (iv) la predisposizione dei parcheggi e delle aree verdi rinaturalizzate; (v) verde attrezzato e percorsi naturalistici attrezzati; (vi) sistemazione del percorso naturalistico esistente quale collegamento con la rete escursionistica esterna all'area di intervento.

L'area oggetto del PUO è attualmente priva di collegamento viario. La viabilità si progetto presenta un andamento a curve e rettifili che si susseguono per uno sviluppo di circa 1,4 Km in un dislivello complessivo di 119.5 m, prevedendo anche abbancamenti di materiale litoide intermedi, alle quote 175, 154.8, 129.7, 109.3 e 64.5. E' prevista la realizzazione di muri di sostegno per complessivi 263.5 m, e di terre rinforzate per complessivi 545 m. Il progetto prevede di realizzare un nuovo ponte per l'attraversamento del Rio Basco e il collegamento del distretto con la S. P. n. 334. Il ponte verrebbe realizzato con dimensioni tali da non interferire con l'alveo del torrente.

L'area è soggetta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico per la presenza di rii e corsi di acque pubbliche ed in quanto in prevalenza boscata.
Rispetto al PAI non sono segnalate situazioni di dissesto o aree inondabili: le opere, tuttavia, hanno diretta influenza su un corso d'acqua appartenente al reticolo idrografico principale (Rio Ispina).

Secondo tali valutazioni, il Progetto si pone in contrasto con il Piano Urbanistico Comunale, che nella descrizione fondativa, nella struttura e nelle correlate norme di congruenza e conformità, stabilisce un regime di totale non insediabilità per il comparto, dando quale unica possibilità l'eventuale fruizione e valorizzazione turistica tramite modalità che comunque preservino i valori ambientali e culturali presenti.
L'atto di adozione del PUO non esplicita le motivazioni che renderebbero ammissibile un mutamento degli obiettivi individuati dal PUC, né fa emergere esigenze di carattere

pubblico tali da supportare la scelta localizzativa, la pesante infrastrutturazione dell'area e, soprattutto, la modifica morfologica.

La scelta di redigere la proposta tramite un PUO appare poco coerente con la normativa urbanistica: in base alla l.r. 36/97, infatti, il Progetto Urbanistico Operativo è uno strumento attuabile in preferenza tramite Distretti di Trasformazione, coincidenti con porzioni di territorio per le quali il PUC prevede una trasformazione urbanistica tale da determinare un nuovo sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l'assetto fisico e funzionale dell'area. Da ciò emerge il fuori scala del progetto rispetto allo strumento del PUO in quanto sia il contenuto che l'esito finale della trasformazione non non sono volte ad un incremento del peso insediativo o all'introduzione di nuove funzioni ma semplicemente ad una diversa modalità di fruizione turistica del compendio.

*Oltre a ciò, il previsto regime IS-MO-B (Insediamenti Sparsi Regime normativo di MODIFICABILITÀ) richiesto ed adottato senza particolari giustificazioni con atto comunale, sebbene già presente nelle zona di fondovalle, è sostanzialmente incongruente e incoerente con l'ambio in argomento in quanto: (i) non rispetta il fondamento della disciplina richiesta poiché il presupposto dell'IS-MO-B è che vi sia già presenza di insediamenti di carattere sparso (IS) **e non di territori non insediati (ANI) come nel caso di che trattasi; (ii) nelle aree interessate vi sono solo in parte presenti caratteri che possono considerarsi di scarso valore e pertanto non meritevoli di tutela, ma gli stessi sono individuabili in situazioni episodiche e sporadiche localizzate prevalentemente lungo la SP 334 di fondovalle e non nelle zone boscate dei versanti interessati dal riempimento;** (iii) il PUO ha espressa finalità di realizzare un parco divertimenti a carattere sportivo e naturalistico e pertanto necessita solo di manufatti accessori di scarse dimensioni funzionali alla sola gestione dell'attività e quindi assolutamente non riconducibili alla categoria IS-MO-B di PTCP, che risulta volta invece a codificare le caratteristiche di un insediamento di tipo edilizio.*

Peraltro il progetto risulta in evidente contrasto con il PTCP anche nei confronti delle normative relative ai regimi dell'Assetto Vegetazionale - BAT-CO- e Geomorfologico (MO-B), quindi non solo dell'Assetto Insediativo, varianti per altro assolutamente non considerate nel PUO, né richieste, né proposte, né adottate.

GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione delle terre e rocce da scavo (come sottoprodotto) non è materia collegata alla pianificazione dei rifiuti: il Settore regionale competente non ha pertanto analizzato il tema dell'abbancamento come struttura capace di rispondere ad eventuali problematiche di riutilizzo dei materiali di risulta dagli scavi, prescrivendo esclusivamente che: (i) le terre e rocce da scavo che s'intendono utilizzare per la sistemazione dell'area attrezzata per lo svago, il tempo libero e lo sport, dovranno essere caratterizzate per verificarne l'idoneità, ai sensi di legge, per l'uso previsto; (ii) considerato che gli interventi previsti condurranno ad un incremento della produzione dei rifiuti solidi urbani, dovrà essere prevista la revisione del sistema di raccolta differenziata di tutte le frazioni che compongono il rifiuto, compresa la frazione organica.

Tuttavia, considerato che il Comune di Albisola ha individuato tra gli obiettivi del PUO anche quello di "soddisfare le avvertite esigenze di collocazione delle terre di risulta che si producono nel territorio", è opportuno formulare alcune osservazioni di carattere ambientale specificatamente in merito al riutilizzo nel progetto delle terre e rocce da scavo: (i) in termini di viabilità, l'area del PUO presenta un'ottima accessibilità per i mezzi che porterebbero i materiali di scavo solo fino alla confluenza Ispina-Basco; perché i mezzi pesanti possano raggiungere le quote di progetto oltre questo punto è necessario un attraversamento in ponte e una nuova viabilità di oltre un chilometro con interventi di forte impatto paesistico e geologico, (ii) relativamente alla produzione di materiali da scavo da grandi opere, ***il sito avrebbe una collocazione strategica per il riutilizzo di parte dello smarino prodotto dall'Aurelia bis di Savona, ma il Piano di Utilizzo presentato recentemente da ANAS ha confermato una collocazione dello stesso in ambito portuale,*** *(iii) a fronte delle ottime attuali condizioni di assetto idrogeologico e naturalità del bacino,* ***l'abbancamento richiede opere idrauliche ed elementi di rinforzo geotecnico che sul lungo termine potrebbero costituire elementi di fragilità se non costantemente monitorati e manutenuti dall'uomo.***

Limitatamente alla funzione di gestione di materiali da scavo, pertanto, la scelta del sito in esame presenta diverse criticità di tipo localizzativo e progettuale e non trova una giustificazione sia nella distribuzione della produzione dei materiali di risulta da scavi sia nella possibilità di offrire l'occasione di riqualificazione di suolo degradato o ex sito estrattivo.

IMPATTI SULL'AMBIENTE

L'area oggetto della trasformazione è prevalentemente boscata e caratterizzata da un paesaggio aspro e decisamente poco antropizzato. *Il corso d'acqua presenta caratteristiche idrogeologiche ed idrologiche molto variabili, in erosione, con alveo molto inciso. In generale è presente una copertura detritica di spessore esiguo, inferiore al metro, costituita dall'alterazione del substrato roccioso. Questo si presenta generalmente disarticolato in superficie, ma i versanti sono per lo più in buone condizioni di stabilità e su di essi non si riscontrano particolari problematiche geomorfologiche.*

La realizzazione della strada verrebbe ad alterare l'equilibrio geomorfologico naturale attraverso pesanti interventi di sbancamento e di riporto, necessariamente accompagnati da rilevanti movimenti terra e opere di ingegneria tradizionale e naturalistica. Il rilevato e la re-inalveazione del rio Ispina necessiterebbero in futuro di un costante presidio e di periodici interventi di manutenzione e monitoraggio.

La realizzazione dell'intervento, pertanto, oltre all'asportazione della vegetazione e alla trasformazione del suolo naturale su vasta area, avrebbe un impatto negativo sulle condizioni geomorfologiche del sito sia sul breve termine (sbancamenti per l'infrastruttura di accesso) sia sul lungo termine (opere di contenimento di materiali sciolti in presenza di acclività elevate e con necessità di rinforzo di tipo ingegneristico e regimazione di acque superficiali su vasta area).

Le opere in progetto comportano la totale artificializzazione del reticolo idrografico naturale: come già anticipato nel quadro di riferimento programmatico, la possibilità di deroga al divieto di re-inalveazione è collegata alla realizzazione di abbancamenti e di impianti di smaltimento previsti dalla pianificazione o nel rispetto di criteri localizzativi che la Giunta Regionale non ha ancora emanato.
Nell'attuale assetto progettuale, pertanto, l'abbancamento di 400.000 mc di terre e rocce da scavo è sostanzialmente inammissibile in quanto: (i) non previsto in piani di settore e (ii) privo di una reale giustificazione della scelta localizzativa e delle volumetrie.

La proposta in argomento è anche altamente invasiva sotto il profilo paesaggistico e potrebbe essere resa compatibile sotto questo profilo solo diminuendo significativamente i volumi di conferimento di terre e rocce da scavo e rimodulando l'accessibilità e la distribuzione dei parcheggi, tentando di raggiungere un risultato meno impattante e maggiormente integrato con il contesto.
Inoltre, le sistemazioni del parco ludico sportivo previste a progetto non sono giustificabili rispetto alla tipologia di queste attrazioni, che sono nate e si sono diffuse già in varie località proprio per adattarsi a situazioni morfologiche particolari, accentuando quella naturalità e quelle caratteristiche vegetazionali (tipiche dell'entroterra ligure) che sono elemento vincente e qualificante di questo tipo di offerta turistica legata alle attività di escursionismo o ciclopedonali.
Rispetto al PTCP, procedendo con gli adeguamenti di seguito indicati, si ritiene che l'intento di realizzazione un parco-natura-avventura potrebbe essere reso compatibile in termini generali con la zona ANI-MA, in quanto coerente con gli obiettivi e con le finalità di fruizione delle risorse ivi presenti che la norma sottende.

OSSERVAZIONI

Il WWF con nota del 19 marzo 2013 osserva che: (i) il progetto non specifica minimamente la provenienza delle terre e rocce da scavo né la procedura che si intende attuare per il loro conferimento, (ii) l'intervento di abbancamento appare decisamente esagerato nelle volumetrie di conferimento, (iii) le strutture ludico ricreative potrebbero trovare collocazione più adeguata in ambito periurbano, (iv) resta il dubbio che la vera finalità economica del progetto possa essere proprio il notevolissimo abbancamento di terre e rocce, (v) appare critica la collocazione del progetto a cavallo di un corso d'acqua caratterizzato da modesti valori del tempo di corrivazione, (vi) appare difficile che l'area adibita a parco avventura garantisca a ciascun fruitore una adeguata limitazione di permanenza giornaliera per l'areale interessato dall'attraversamento dell'elettrodotto, (vii) la variante urbanistica e la massiccia trasformazione dei luoghi sono in palese contrasto con il regime di non insediabilità e di protezione e salvaguardia della zona, (viii) la variante non è

compatibile con il regime di mantenimento dell'assetto insediativo del PTCP ed il consolidamento dell'assetto vegetazionale del PTCP, (ix) presenza nel sito di litologie riconducibili a pietre verdi e presenza di habitat 9349, 91E0 9260 e probabile 6430 e sottovalutazione delle normative sulla biodiversità.

CONCLUSIONI

Il Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata in territorio non insediabile No-Ins. Amb - Ambito ANU-SUB Ambiti 1.2-2.1 Località Rio Ispina - Bric Aié per la realizzazione di attività ludico-sportive e naturalistiche – Variante al P.U.C. ed al P.T.C.P. in applicazione all'art. 59 della l.r. 36/97 in Comune di Albisola Superiore (SV) è da assoggettare a VAS in quanto:

- *la variante sostanziale al PUC che il progetto di PUO comporta, ai sensi dell'ari. 44. Comma 7, della L.R. 36/1997,* ***non è stata oggetto di debite motivazioni da parte del Comune delle ragioni che portano alla modificazione delle Descrizione Fondativa del Piano e dei suoi Obiettivi;***
- *il ricorso al PUO non è pertinente nella circostanza, posto che la finalità fondamentale del progetto non è quella di pianificare un nuovo assetto insediativo ed urbanistico per le funzioni previste, bensì precostituire la possibilità,* ***al di fuori di alcun concreto legame con l'attuazione di progetti di opera pubblica, di abbancare terre e rocce provenienti da scavi e, dunque, con la mera finalità di costituire una offerta in tal senso;***
- ***le modificazioni all'assetto paesaggistico e ambientale dell'ambito e la deviazione del rio Ispina risultano, d'altra parte, del tutto sproporzionate in rapporto alla tipologia dell'insediamento ludico ricreativo che si vorrebbe costituire una volta completata l'operazione di abbancamento delle terre/rocce provenienti da escavazioni, posto che: (i) per la realizzazione di campi sportivi che richiedono ampi spazi pianeggianti le aree individuate sono del tutto inidonee perché richiedono rilevanti modificazioni morfologiche; (ii) la realizzazione delle altre strutture ludiche che non richiedono necessariamente rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi, può avvenire anche negli ambiti di tipo ANI-MA senza necessità né di formazione di PUO né tanto meno di modificare i regimi normativi del P.T.C.P.;***
- *la soluzione progettuale, per come definita in linea tecnica, rientra nella specifica deroga al divieto di re-inalveazione individuata dall'art. 7, punto 2), lettera a) del Regolamento 3/2011 che viene tuttavia condizionata alla previsione dell'abbancamento o della discarica nei piani in materia di rifiuti, ovvero alla rispondenza a criteri localizzativi non ancora individuati. Peraltro, indipendentemente dall'individuazione di criteri localizzativi per la deroga al divieto di re-inalveazione, l'ubicazione e la volumetria dell'abbancamento presentato appaiono privi di una*

reale giustificazione e non in linea con obiettivi di sviluppo sostenibile quali ad esempio la riqualificazione di suoli degradati e di ex poli estrattivi.....".

PUNTO 1) Osservazioni.
Nel ribadire le criticità già descritte in precedenza, si ritiene confermare anche alla luce delle modifiche apportate, le criticità indicate nella succitata relazione istruttoria ed in particolare quelle evidenziate!.

Nello specifico si ritiene osservare:

PUNTO 2) OSSERVAZIONI
Il progetto oggetto di modifiche non specifica minimamente la provenienza delle terre e rocce da scavo, né la procedura che si intende attuare per il loro conferimento, in quanto cita vagamente la possibilità che il ,materiale di riempimento possa provenire da opere pubbliche quali aurelia bis e terzo valico dei giovi. Si osserva che tali opere non prevedono assolutamente una destinazione in tale area, priva di qualsiasi elemento idoneo ad ospitare tali abbancamenti.

PUNTO 3) OSSERVAZIONI
Altra considerazione riguarda l'opera nel suo insieme. Pare decisamente esagerato l'intervento che andrebbe a sconvolgere un'ampia superficie di territorio, ad oggi del tutto naturalizzata (e non abbandonata e degradata, come viene sostenuto dagli stessi attuatori), con enormi quantità di riporti, superiori, addirittura di circa 100.000 mc, rispetto alle quantità di terre e rocce accettate da una discarica delle dimensioni di Scarpino (Genova), in un intero anno solare. L'obbiettivo per tale gigantesca opera è, per contro, un parco divertimenti, situato lontano dal centro abitato, raggiungibile, di fatto, solo in auto, non servito da mezzi pubblici,in un'area per nulla turistica e, che per sua stessa definizione, dovrebbe comunque tendere a sfruttare il più possibile la conformazione originaria del territorio, che altrimenti di "avventura" è difficile parlare. Parte delle proposte ricreative di tale progetto sono, per altro, già presenti in area urbana del Comune di Albisola Superiore. Non mancano, infatti, né i campi da calcetto, né le strutture religiose. Altre non sembrano costituire un'esclusiva tale da risultare competitive, quali i percorsi di cicloalpinismo, che sono già naturalmente presenti su tutto il territorio. Tali strutture potrebbero, assai più sensatamente, con costi inferiori e senza particolari impatti ambientali e paesaggistici, essere introdotte in aree, pressoché pianeggianti (**considerato che l'attuale progetto denuncia il problema costituito dalla notevole acclività dell'area**), in ambito immediatamente periurbano, come, ad esempio, sono l'attuale zona del golf, o la stessa area di maneggio, in loc. Buraxe di Luceto, citata nello stesso corpo della RELAZIONE ILLUSTRATIVA al progetto.

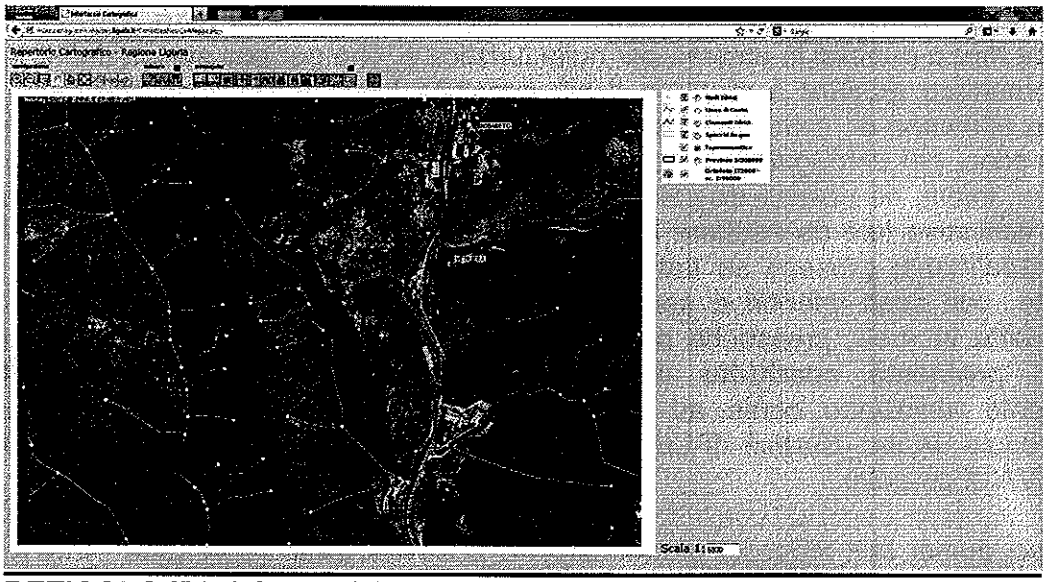
Nel complesso, quindi, tale proposta progettuale, dai costi non trascurabili, pare avere un futuro economicamente incerto, a fronte di un impatto ambientale complessivo (pagato da

tutta la collettività, vista la natura di interesse pubblicistico dell'ambiente), decisamente elevato. Resta il dubbio che la vera finalità economica di tale progetto possa essere proprio il notevolissimo abbancamento di terre e rocce, "vendibile" per il loro smaltimento a ditte terze o alle stesse compartecipi alla società.

PUNTO 4) OSSERVAZIONI

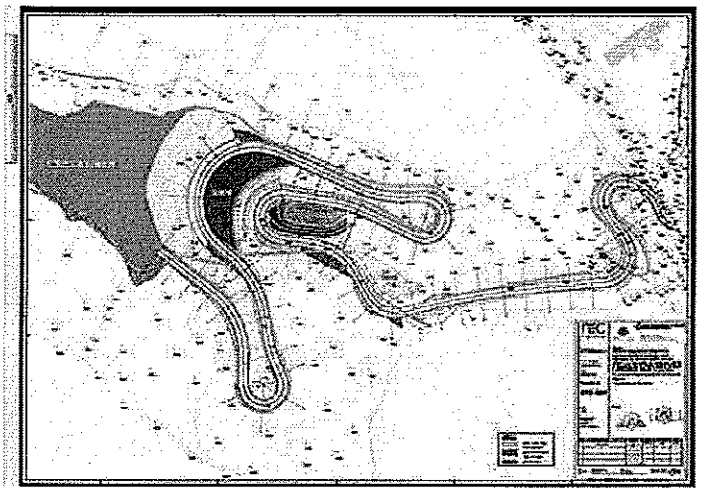
Ulteriori osservazioni devono riguardare l'allocazione stessa del progetto, posto, pressoché interamente, a cavallo di un corso d'acqua che, seppur con asta fluviale all'incirca di 3 livello e limitato bacino idrografico, è, per la stessa affermazione dei progettisti, collocato in un areale povero di terreno e con frequente presenza di rocce superficiali. Tale conformazione porta a ritenere che, i tempi di corrivazione di tale bacino imbrifero, siano estremamente bassi e quindi tale valletta sia potenzialmente predisposta a subire gli effetti di una potenziale "bomba d'acqua". Un ulteriore impoverimento della superficie boscata, a seguito della realizzazione di tali infrastrutture (riempimento ed inalveazione del Rio Ispina, realizzazione di nuova viabilità, etc.), non potrà che far aumentare tale rischio. Si definirebbero quindi possibili scenari di pericolo dovuti sia alla stessa natura turistico-ricettiva dell'opera, sia alla presenza di 400.000 mc di terricci abbancati in quota, sia, infine, alla presenza, appena più in basso, dell'importante arteria stradale pubblica s.p. 334 del Giovo.

Si osserva che come citato in progetto: l'area oggetto del PUO, risulta priva di collegamenti viari. L'area presenta la tipica formazione a conca, con pendii ripidi, attraversata dal Rio Ispina



RETICOLO IDROGRAFICO fonte http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/

WWF *for a living planet®*



Come visibile nella tavola progettuale p106-11-d-di-STD-001-A, la numerosa quantità di materiale di abbancamento verrebbe messa nella parte sommitale. Come osservato l'area risulta molto acclive, tralatro come dimostrato dalle tavole ritraenti le sezioni trasversali.

Il rischio di tali riempimenti sull'assetto idrogeologico è confermato dalla descrizione a progetto della zona:

".....

Il bacino del rio Ispina è costituito da una valle naturale di forma allungata orientata da NO a SE che degrada all'incirca da 325 a 50 m s.l.m. con uno sviluppo lineare di circa 1 km e una larghezza media di circa 200 m.

L'area del bacino è circa 0.24 km2; i versanti hanno pendenza elevata con valori medi dell'ordine del 30%.

La zona interessata dall'area attrezzata per il divertimento è ubicata nella parte mediana del bacino all'incirca fra le quote 175 e 140 m s.l.m.

Il reticolo idrografico principale è costituito dall'asta del rio Ispina che, dopo un percorso di circa 1 km, confluisce nel torrente Riobasco con una pendenza media pari a circa il 15%.

L'alveo del rio Ispina è interamente naturale e fortemente inciso nel substrato roccioso, la sua larghezza è dell'ordine di 1/1.5 m nella parte alta del bacino e circa 2 m nella parte medio valliva.

Il reticolo idrografico minore si sviluppa integralmente lungo la sponda destra del rio Ispina ed è costituito da brevi (100/150 m) incisioni naturali.

In corrispondenza della confluenza con il rio Ispina è ubicato un guado di collegamento tra la strada provinciale in sponda sinistra e una casa di civile abitazione in sponda destra.

Secondo il Regolamento il rio Ispina appartiene al reticolo idrografico di terzo livello

essendo l'area del bacino sotteso compresa tra 0.25 e 0.1 km2, mentre il torrente Riobasco appartiene al reticolo idrografico di primo livello in quanto sottende un bacino di oltre 1 km2..."

Mentre lo stesso progetto prevede:
".....INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
5.1 RIO ISPINA
Il progetto di sistemazione idraulica prevede lo spostamento del tracciato del rio Ispina lungo il margine destro della valle, al di fuori delle zone oggetto di riempimento per la realizzazione delle aree attrezzate per il divertimento.
Lo spostamento riguarda un tratto complessivo di circa 550 m di cui i primi 280 m circa lungo il limite destro dell'area attrezzata per il divertimento a quota 175 m s.l.m.
In questo tratto è prevista la realizzazione di un canale a cielo aperto in c.a. con sezione netta interna minima di 2 x 2 m e pendenza del 2%.

Successivamente il tracciato rientra verso il fondo valle sviluppandosi per circa 170 lungo il versante con un percorso a gradoni dell'altezza variabile da 0.8 a 1.80 m e pendenza massima fra un gradone e l'altro pari al 10%.
In questo tratto il canale è previsto a cielo aperto scavato nella roccia naturale con interventi di ingegneria naturalistica lungo le sponde volti alla stabilizzazione del versante.
In tale tratto sono presenti alcuni tratti tombinati per il sottopasso della viabilità di progetto.
Il terzo e ultimo tratto si sviluppa lungo il fondo valle, praticamente in corrispondenza dell'attuale alveo del rio Ispina, per una lunghezza di circa 100 m, ed ***è previsto in parte tombinato e in parte a cielo aperto*** *in c.a. con sezione minima di 2 x 2 m...".*

Si osserva inoltre che

1) L'**art. 96 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523** (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F), prevede che

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

> *g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
> *h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*

2) il vigente R.R. 14 luglio 2011, n. 3. **Regolamento recante disposizioni in *materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.*** *Prevede che:*

Art. 7. (Interventi negli alvei dei corsi d'acqua)
1. Ferme restando le normative in materia di autorizzazioni e polizia idraulica ex R.D. n. 523/1904 e le relative competenze attribuite alle amministrazioni provinciali, ***negli alvei dei corsi d'acqua non sono consentiti i seguenti interventi,*** *fatti salvi quelli necessari ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità:*
b) interventi di restringimento o rettificazione degli alvei; *su specifica deroga da parte della Provincia, possono essere autorizzati, in contesti di tessuto urbano consolidato, interventi previsti nell'ambito della progettazione complessiva ed organica di interventi* ***finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua****, compatibile con i piani di bacino,* ***purché non comportino alcun aggravio alle condizioni di deflusso;***
c) ***plateazioni o impermeabilizzazioni continue del fondo alveo dei corsi d'acqua*** *di origine naturale, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua, in tratti ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato e in assenza di interventi alternativi;*
d) reinalveazioni e deviazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua, nonché in caso di:
1) corsi d'acqua di originale naturale classificati come reticolo minuto;
2. Non rientrano nei divieti di cui alla lettera d) del comma 1 gli interventi di reinalveazione dei corsi d'acqua inseriti nell'ambito:
a) della realizzazione di abbancamenti di materiale litoide sciolto superiori a 300.000 mc e di discariche di rifiuti, purché previsti nei piani di settore, a condizione che il nuovo tracciato d'alveo sia mantenuto a cielo libero, e sia dimostrata la funzionalità idraulica ed il deflusso senza esondazioni della portata di piena duecentennale con adeguato franco;
Art. 8. (Tombinature e coperture)
1. Sui corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, ad esclusione del reticolo minuto, non sono ammesse le tombinature e coperture dei corsi d'acqua, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti, né l'estensione di quelle esistenti, salvo il caso, previa autorizzazione della Provincia, di quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo, e a garantire la tutela della pubblica incolumità. In particolare, rientra in tale fattispecie la realizzazione di tombinature o coperture, ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato, ricomprese in progetti organici di sistemazione idraulica finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua, laddove sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative per il raggiungimento della messa in sicurezza stessa

Inoltre il progetto relativo agli interventi idraulici è in palese contrasto con l'art. 115 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) il quale recita "*Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzione di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le*

esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti".

Alla luce di quanto si osserva che la reinalveazione e copertura di alcuni tratti del rio e di quelli affluenti nello stesso siano in contrasto con le succitate normative nonché privi di specifici piani di settore.

PUNTO 5) OSSERVAZIONI
- Pianificazione Territoriale

Piano Urbanistico Comunale vigente
L'area su cui insiste la nuova previsione del Distretto di Trasformazione DT5 **RIO ISPINA - BRIC** AIE' in argomento ricade in zona NO-INS amb (territori Non INSediabili con valore ambientale) del P.U.C. che ha le seguenti norme:
Territori non insediabili (ex art. 37, L.U.R. n. 36/97): NO-INS.
NO-INS amb : territori non insediabili con valore ambientale
1. Identificazione
Sono tutte quelle aree che, per condizioni morfologiche, ecologiche, paesisticoambientali,
archeologiche, sono qualificate territorio non insediabile.
Pertanto con questa accezione sono state individuate dal P.U.C. tutte le restanti parti di territorio non urbanizzato non compreso nelle classificazioni di cui sopra. ***(*)***
Quindi sono comprese tutte le zone collinari, quelle lungo i crinali principali ed i Fondovalle non insediati, e quelle aree particolari del territorio, urbanizzato o no, *per cui si deve garantire un regime di non insediabilità: cioè zone umide e corsi dei torrenti (*),* ***aree archeologiche, zone di particolare pregio ambientale e culturale, cave e discariche, zone da rimboschire e rinaturalizzare.***
2. Esiti da conseguire
Il P.U.C. prevede la completa e assoluta tutela per tale territorio, senza dimenticare la possibilità di fruizione e valorizzazione turistica di tutte le aree ritenute di pregio sotto il punto di vista ambientale, ecologico, paesistico e culturale *(*)*
Sono da considerarsi sotto questa accezione, ad esempio, *Il versante collinare compreso tra il crinale Monte Pino - Monte Mola ed il fondovalle in località La Pace, un'area molto estesa, con presenza di suoli boscati consolidati*
3. Destinazioni d'uso principali e complementari
Nel territorio non insediabile «NO-INS» sono consentiti solo interventi di

manutenzione e ripristino dei manufatti esistenti nel rispetto delle loro caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie, nonché la realizzazione di manufatti tecnici o di quelli esclusivamente finalizzati all'esercizio delle attività consentite. Sono ammessi interventi di rinaturalizzazione, di protezione e di miglioramento ambientale: cioè recupero e rinaturalizzazione di cave e discariche dismesse, tutela di argini e fondo dei torrenti, rimboschimento di aree percorse dal fuoco e consolidamento dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica.

5. Interventi edilizi di nuova costruzione

E' ammessa solamente la realizzazione di nuovi manufatti tecnici (depositi, essicatoi, ricoveri per animali, ecc.) necessari alle funzioni consentite nelle zone NO-INS.

OSSERVAZIONI:

1) Il versante collinare compreso tra il crinale Monte Pino - Monte Mola ed il fondovalle in località La Pace è un'area molto estesa, con presenza di suoli boscati consolidati. Secondo le prescrizioni dettate dalla Regione Liguria con schema n.58221 di Prot. Gen. anno 2003, in data 10/04/2003 (*), che recitano: "*...in ragione delle sue caratteristiche tale area si deve confermare come ambito ricadente in regime ANI-MA di PTCP. Pertanto la disciplina di P.U.C., uniformandosi alle prescrizioni normative di PTCP per tale ambito, classifica come "NO-INS amb" tutte le zone dell'area suddetta ricadenti in regime ANIMA, applicando ad esse le prescrizioni normative connesse al regime di non insediabilità..*".

2) Si osserva che tale variante risulta in palese contrasto in quanto il regime di non insediabilità ed il regime di protezione e salvaguardia della zona non possono prevedere una così massiccia trasformazione dei luoghi.

3) Quanto previsto in variante (vedi i punti evidenziati con asterisco*) contrasta palesemente con gli obiettivi e le finalità contenute nel vigente P.U.C.
ma anche con la pianificazione di livello sovraordinato (vedi PTC e PTCP) DETTATE DALLA STESSA REGIONE LIGURIA DURANTE L'ITER D APPROVAZIONE DEL PUC !.

4) Inoltre si è accertato che la zona interessata ricade in aree boscate ed in fase di rinaturalizzazione ai sensi delle normative vigenti (L.R. 04/99, Dlgs 227/01, Dlgs 42/04), vincoli imposti dal D.lgs 42/04 art.142 in particolare le aree boscate, in fase di rinaturalizzazione e così come definite dalla L.R. 04/99 e Dlgs 227/2001.

PUNTO 6) OSSERVAZIONI: P.T.C.P.

Ricade all'interno dell'ANI-MA dell'Assetto insediativo del P.T.C.P

Il P.T.C.P., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26/02/1990 n. 6, identifica l'area oggetto d'intervento nel seguente modo:

- **ASSETTO INSEDIATIVO**: L'area su cui insiste il nuovo Distretto di Trasformazione DT5 ricade in zona ANI-MA (Aree non insediate a regime normativo di mantenimento).

L'articolo che regola le norme del P.T.C.P. è l'art. 52 sotto riportato:

Art. 52 Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o

comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.
3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

OSSERVAZIONI
Indicazioni di livello puntuale
Secondo le prescrizioni dettate dalla Regione Liguria con schema n.58221 di Prot. Gen. anno 2003, in data 10/04/2003 (*), *il versante collinare compreso tra il crinale Monte Pino - Monte Mola ed il fondovalle in località La Pace è un'area molto estesa, con presenza di suoli boscati consolidati.. In ragione delle sue caratteristiche tale area si deve confermare come ambito ricadente in regime ANI-MA di PTCP.*
Pertanto la disciplina di P.U.C., uniformandosi alle prescrizioni normative di PTCP per tale ambito, classifica come "NO-INS amb" tutte le zone dell'area suddetta ricadenti in regime ANI-MA, applicando ad esse le prescrizioni normative connesse al regime di non insediabilità.
L'indirizzo generale di MANTENIMENTO (art. 10 NTA) si applica:
a) *nelle situazioni in cui l'assetto territoriale ha raggiunto soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale, tali da escludere l'opportunità di significative trasformazioni pur ammettendosi marginali potenzialità di completamente;*
b) nelle situazioni in cui debbono considerarsi già sostanzialmente esaurite le potenzialità di espansione pur non configurandosi soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale.
2. L'obiettivo è quello, nel primo caso di tutelare le situazioni di particolare pregio paesistico presenti alla scala territoriale e, nel secondo, di evitare ulteriori compromissioni del quadro paesistico-ambientale quali sarebbero indotte da nuovi consistenti insediamenti.
3. In entrambi i casi la pianificazione dovrà pertanto essere informata a criteri di sostanziale conferma dell'assetto attuale, con una più marcata attenzione agli aspetti qualitativi e strutturali nel primo caso e a quelli quantitativi nel secondo caso.
Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.
Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati**

quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti".
*Al comma 3, "***non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione**, né costruire nuovi edifici, **attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"**.
Si osserva che la trasformazione territoriale prospettata che comprende l'area totalmente in edificata in ANI-MA e non "limitatamente" , oltre che "FORSE" debba essere assoggetta totalmente a variante per l'area oggetto di riempimento (discarica). Tale proposta non è compatibile con il regime di MANTENIMENTO.
- **ASSETTO VEGETAZIONALE**:
L'area su cui insiste il nuovo Distretto di Trasformazione DT5 ricade in BA (Bosco Angiosperme) – CO (regime normativo di consolidamento).
Gli articoli che regolano le norme del P.T.C.P. sono l'art. 58, l'art. 60 e l'art. 72 sotto riportati:
Art. 72. Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (CO)
1. ***Tale regime si applica nelle parti del territorio parzialmente o totalmente boscate, nelle quali le condizioni dello strato arboreo, pur essendo accettabili sotto il profilo delle essenze dominanti, siano invece nel complesso insoddisfacenti per quanto riguarda la percentuale d'esemplari d'alto fusto ed il vigore vegetativo o nelle quali l'estensione della superficie boscata sia insufficiente in rapporto alle esigenze di presidio idrogeologico.***
2. ***L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.***
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, dei bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati, fermo restando il rispetto delle specifiche indicazioni contenute nella cartografia dei Piano per quanto riguarda le essenze.
Presenza di aree boscate sottoposte anche a tutela di consolidamento **(CO)ASSETTO VEGETAZIONALE del P.T.C.P..**
Visto che i progetti prevedono la trasformazione dei luoghi con eliminazione di vegetazione boscata e quindi aree naturali e/o in fase di evoluzione verso il bosco, gli stessi sono in contrasto con quanto previsto dal punto 2. *L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.*
3. *Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello*

spazio e/o nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati....
La stessa RELAZIONE AGRONOMICA – FORESTALE conferma il regime di CONSOLIDAMENTO "..
"...
Le caratteristiche sintetiche di tali tipologie sono le seguenti:
- leccete LE10X lecceta xerofila;
- LE 11B lecceta xerofila, variante con pino marittimo
- Boschi ripariali FR40X alneto di ontano nero
- Castagneti CA 20X castagneto termofilo
- Arbusteti e macchie mediterranee MM10X macchia alta a corbezzolo ed eriche MM 50X arbusteto a Calicotome spinosa

Visto che la proposta di variante proposta risulta ANI-TR-AI
Considerato che il vigente assetto insediativo del PTCP, individua come Regime normativo comune agli Insediamento Sparsi – IS ed alle Aree Non Insediare - ANI
Art. 54
Regime normativo di TRASFORMABILITA, (TR)
1. *Tale regime si applica nei casi in cui a previsioni insediative dello strumento urbanistico generale non si oppongono specifiche ragioni di ordine paesistico-ambientale che ne impediscano l'attuazione.*
2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso forme idonee a garantirne il corretto inserimento nel contesto paesistico.
3. Sono pertanto consentite, previa elaborazione di Studio Organico d'Insieme, operazioni di trasformazione dello stato dei luoghi, nei limiti e nelle forme dei tipi insediativi rispettivamente specificati nella cartografia di Piano (ID o NI o TU o AI).
Art. 54 bis
Generalità
1. Il Piano considera ai fini della loro disciplina quelle attrezzature e quegli impianti che per natura, dimensione elo localizzazione incidono in misura significativa sui valori paesistico-ambientali.
2. Dette attrezzature ed impianti sono disciplinati dalla presente Sezione, salve le disposizioni speciali di cui al Capo VI del presente Titolo.

Pertanto la proposta di varante in ANI-TR-AI non è condivisibile con tale contesto naturalistico, in quanto non coerente con le previsioni vincolistiche, urbanistiche e d'uso del suolo, ed in perfetto contrasto con le finalità progettuali NON INSEDIATIVE!!.
Inoltre il progetto contrasta con l'assetto vegetazionale di Consolidamento.

Si osserva inoltre che per l'aspetto paesaggistico, il progetto modificato risulterebbe ancor più pesantemente riguardo l'impatto sul suolo e la sua permeabilità in tali

condizioni di morfologia acclive in cui il versante si trova su un'area di circa 6 ettari + quelle fuori dal PUO NON DEFINITE COME ESTENSIONE DI AREE da urbanizzare !..

Le previsioni edificatorie indicate in progetto in particolare , gli abbancamenti enormi con forti dislivelli come visibili dai profili indicati nella relative schede tecniche , la nuova viabilità stradale con larghezze medie di 6.5 metri, i parcheggi ed altre infrastrutture; contrastano palesemente con quanto dichiarato dal proponente circa le finalità progettuali.

PUNTO 7) OSSERVAZIONI.
Tutela dei boschi dagli incendi.
Nel progetto si dichiara che l'area è vulnerabile agli incendi. Si precisa che la zona si trova in un stato vegetazionale in evoluzione verso un climax . Contrariamente a quanto affermato in progetto, tali previsioni di utilizzo con presenza di aree pic nic ed altre aree di svago comporteranno maggiore pericolosità per l'insorgere di incendi boschivi. Si rammenta il divieto assoluto di accensione di fuochi all'interno di aree boscate per scopi ricreativi con distanze minori di metri 100 dai boschi!, questo non viene minimamente contemplato a progetto, per cui risulta in contrasto con le normative vigenti.

PUNTO 8) OSSERVAZIONI
Alcune delle tipologie forestali descritte in progetto corrispondono all' ALLEGATO I "TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO", la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.
Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel "Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea" come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 ("Comitato Habitat") e pubblicato dalla Commissione Europea.
Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri : rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario
93. Foreste sclerofille mediterranee
9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
91. Foreste dell'Europa temperata
18
91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)
92. Foreste mediterranee caducifoglie
9260 Foreste di *Castanea sativa*

WWF *for a living planet®*

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI
. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte (da accertare la presenza delle specie incluse)
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile.

OSSERVAZIONI:
In verità, al contrario di quanto affermato, lo sviluppo arboreo, anche dalle stesse riprese aeree del progettista, è di pregio sia per copertura forestale, che per qualità specifica. Diffusa è infatti la presenza di leccio (Quercus ilex), una delle poche specie del genere rovere presenti sulla fascia costiera, definibile quale climax. Per altro, la stessa affermazione del progettista (RELAZIONE TECNICA), riguardo all'ormai assenza di segni del passaggio del fuoco, denota una realtà forestale ormai nuovamente riconsolidata in armonia col territorio che la ospita. Tale situazione, considerate le aree percorse dal fuoco nella Regione Liguria e nei Comuni di Albisola Superiore e contermini, è da considerarsi di non comune diffusione e quindi di particolare interesse ambientale e naturalistico.
Basti osservare attentamente le immagini riportate nella stessa RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

PUNTO 9) OSSERVAZIONI
L'assoggettabilità della proposta alla procedura di cui alla L.R. 38/98
La normativa regionale vigente in materia di V.I.A.(L.R. 38/98 e s.m.i. recita: ALLEGATO 3 Opere ed impianti soggetti a V.I.A. regionale in relazione alle caratteristiche del progetto e della zona interessata (art. 2, comma 4 lett. a, b e c):
- 11m) Parchi tematici
Senza poi citare gli obblighi e procedure di V.I.A. imposti in relazione al riempimento e abbancamento del materiale da conferire sull'area oggetto di P.U.O. per la realizzazione degli abbancamenti in progetto per una quantità di circa 400.000,00 mc., da definirsi una discarica a tutti gli effetti.
Appare evidente che il progetto non oggetto di individuazione della vigente pianificazione provinciale in materia di rifiuti speciali, pertanto il progetto risulterebbe inammissibile.

PUNTO 10) OSSERVAZIONI
Tale file progettuale di assoggettabilità è stato prodotto non conformemente alla normativa vigente regionale in materia di V.A.S..
Pertanto si osserva che la normativa vigente in materia di V.A.S. (LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012 N. 32) prevede che il progetto in questione debba soggiacere alla procedura di VAS, in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente, i piani e i programmi e le modifiche di piani e programmi.
In base a quanto previsto e contenuto nella vigente normativa in materia di V.A.S. :
si ritiene comunque osservare che il presente progetto vista la sensibilità ambientale e la non insediabilità dei luoghi, comporterebbe una trasformazione tale da rendere necessaria

una sostanziale modifica ai piani territoriali e/o settoriali sovraordinati e da vincoli derivanti da normative vigenti.
inoltre tale trasformazione comporterebbe un declassamento nel raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali e/o sovraordinati, nonché incoerenza con gli obiettivi sanciti a livello internazionale e nazionale nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile(vedi rete natura 2000)
L'intervento inoltre risulta non compatibile con gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 (presenza di Tipi forestali della Liguria e loro corrispondenze con i sistemi Corine Biotopes e Natura 2000) vedi tabella regionale estratta da "i tipi forestali della Liguria", che verranno indicati successivamente alla voce "ELEMENTI DI BIODIVERSITA' ".

Inoltre il PROGETTO non prende in considerazione gli interventi fuori da tale area comunque incisivi su le aree boscate prive di qualsiasi infrastruttura. Difatti vengono previsti interventi che trasformano l'uso del suolo e la destinazione urbanistica, quali :

- **teleferiche, nuova senti eristica, zona outdoor con tende indiane, aree pic nic e relax, mediterranean walking, wellness open air, elisoccorso e altri.**

PUNTO 11) OSSERVAZIONI
I Vincoli paesaggistico-ambientali.
Vincolo paesaggistico
L'area della presente variante urbanistica ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, art. 142: lettera c) per quanto riguarda la distanza di 150 metri dal Rio affluente del Rio Basco, e lettera g) in quanto zona boscata che copre totalmente la zona interessata dalla trasformazione.
Come vincoli ambientali e paesistici si intendono i vincoli posti a tutela dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio.
Rispetto del vincolo paesistico
Nel quadro di una normativa d'avanguardia come quella ligure, che vede la pianificazione territoriale operante su tutto il territorio regionale ed elaborato con attenzione agli aspetti culturali, paesistici, vegetazionali, morfologici del territorio, la Soprintendenza, nell'applicazione dei compiti istituzionali di competenza, segnala da tempo la necessità di affinare la prassi applicativa nel senso di una maggiore attenzione al modo di intendere **la tutela paesistica insito nella L. 1497/1939** . - Il decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
- (autorizzazione paesaggistica) così come previsto dal Dlgs 42/04 art. 146 il quale prevede che:
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti ....tutelati ai sensi dell'articolo 142, ***non possono distruggerli, né***

introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. *.....I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista,* ***al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.***

La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio si configurerebbero in contrasto con le succitate discipline normative di salvaguardia e tutela.

La proposta di occupare l'area a regime di non insediabilità, NON deve essere accolta. Inoltre le affermazioni indicate nella scheda paesaggistica del tipo: *non vi sono aree tutelate per legge (art. 142 del dLgs . n. 42/2004)*, non corrispondono al vero (vedi osservazioni successive) .

Tutela delle aree vincolate (aree boscate)

Nelle aree interessate essendo presente vegetazione arborea ed arbustiva in stadio di crescita evolutivo, la zona é riconducibile come **boscata** in virtù

- *sia dell'art.2 della L.R. n. 4/99 comma 1* che recita "Agli effetti della presente legge si considera **bosco** il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonchè il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo" ,

- *che dell'art.1 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n.227/01* che recita "Sono assimilati a **bosco**: a) ..omissis; ***b)*** le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi; c) ...omissis";

OSSERVAZIONI:

Considerato che :

- le zone di particolare tutela paesaggistica come il sistema agricolo-forestale e boschivo, se oggetto di trasformazione, provocano un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato (perdita di aree naturali e boscate);
- In queste aree sottoposte al regime di tutela ai sensi del DLgs 42/04 , nonché dalle normative di carattere forestale (L.R. 04/99 , Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267, Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n°227), dovrebbe essere vietato costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio

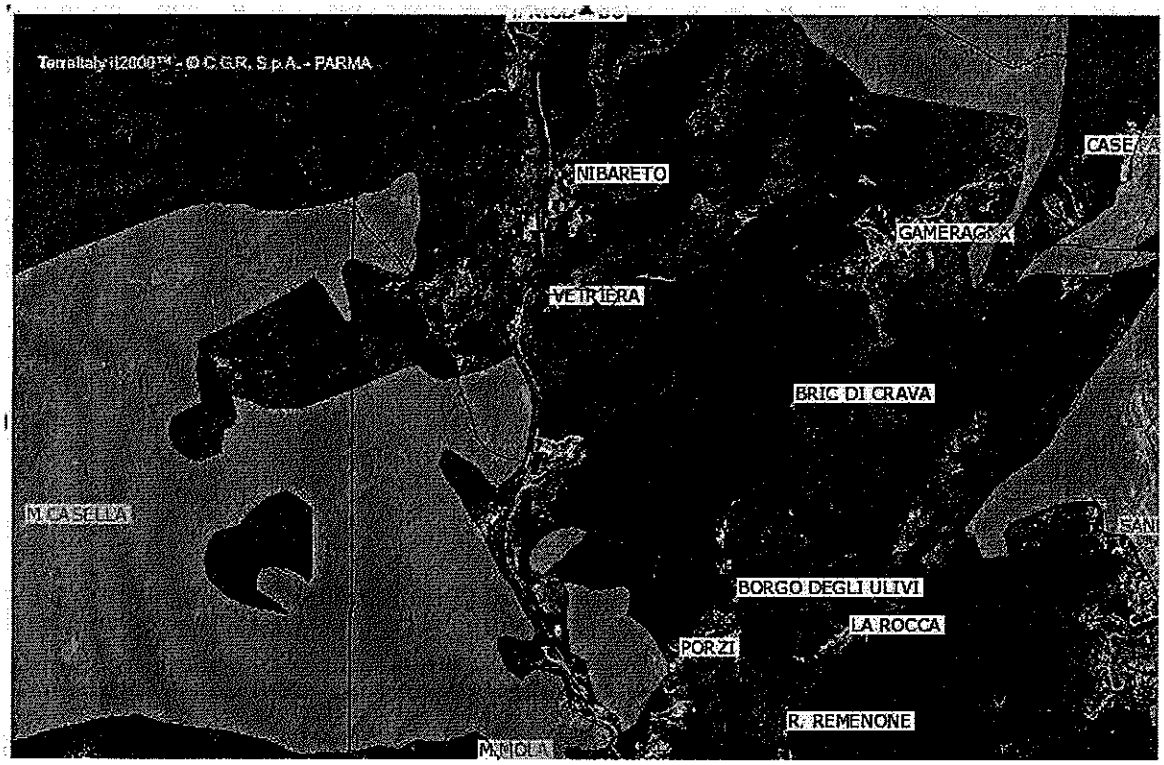
PUNTO 12) OSSERVAZIONI

Presenza di Pietre verdi

Aree caratterizzate substrato riconducibile alle pietre verdi, segnalate per la probabile presenza di minerali amiantiferi (Fonte, portale cartografico Regione Liguria: www.cartogarfia.regione.liguria.it).

La Regione Liguria ha predisposto uno studio e relativa cartografia delle aree nelle quali sono presenti concentrazioni di amianti, **tali da poter costituire potenziali situazioni di**

pericolo o da richiedere un controllo nel caso di interventi di movimentazioni prevedendo tralaltro:
per la realizzazioni di opere edili, realizzazione di scavi, gallerie, etc.. che comportino movimentazioni e sbancamenti, procedure atte ad una maggiore sorveglianza delle possibili situazioni a rischio esposizione a fibre di amianto individuando in particolare alcune fasi di controllo.
In fase realizzativa delle opere **è obbligo** in caso di lavori su rocce contenenti amianto, di **effettuare misurazioni di fibre nell'aria** ai fini della valutazione all'esposizione degli addetti e di notifica all'organo di vigilanza ai sensi del Dlgs 277/91, fornendo informazioni circa le risultanza sulle misurazioni dell'aria effettuate, i procedimenti di lavoro adottati, le misure di protezione previste, **la destinazione del materiale di risulta.**



Fonte portale cartografico Regione Liguria.

PUNTO 13) OSSERVAZIONI
ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
L'area su cui insiste il progetto costituisce un'area non ben conosciuta dal punto di vista naturalistico. Per questo motivo nella carta della biodiversità della Regione Liguria non sono evidenziate particolari emergenze naturalistiche. Questo ovviamente non vuol dire che tali emergenze siano assenti. Anzi la descrizione della caratteristiche vegetazionali e la

presenza di diversi corsi d'acqua fanno ritenere che la località sia particolarmente importante dal punto di vista naturalistico. Questo avrebbe dovuto spingere i proponenti a far effettuare idonei monitoraggi floro-faunistici e approfondite indagine sugli habitat individuati su base fitosociologia.
Stupisce in particolare la scarsa conoscenza delle leggi attuali sulla responsabilità ambientale dei danni effettuati sulla biodiversità. E' ben noto infatti che costituisce danno ambientale qualsiasi danno venga inflitto alle specie, agli habitat e agli "habitat di specie" oggetto dell'art. 300 del Dlgs 152/2006. Di conseguenza la presentazione dei rapporti con vincoli ambientali esistenti risulta essere totalmente incompleta ed incentrata solo su aspetti paesaggistici e vegetazionali descrittivi senza tener presente gli aspetti fitosociologici attualmente determinanti per individuare possibili impatti sulla biodiversità. La discussione sulle caratteristiche vegetazionali si limita a elencare i tipi forestali senza porsi il problema degli habitat e ignorando addirittura l'esistenza di un documento regionale che stabilisce la corrispondenza fra tipo forestale ed i sistemi Corine biotopes e Natura 2000. **Con un minimo sforzo di approfondimento ci si sarebbe accorti della sicura presenza degli habitat 9340, 91E0 e 9260. Si rileva a questo proposito che appare anche probabile la presenza dell'habitat 6430, il quale comprende anche, fra le specie ad esso collegate, alcune specie di interesse comunitario prioritario.** Manca infine qualunque riferimento alla fauna acquatica, anfibia e forestale che pure è certamente ben rappresentata e che fa parte delle specie oggetto del Dlgs. 152/2006 a cui qualunque progetto è obbligato ad ottemperare.
Inoltre la stessa REGIONE LIGURIA con D.G.R. 1507/2009 constatava che:.." *sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat, indicate nella tabella seguente, non è soddisfacente*:..", tra cui vengono indicati alcuni dei succitati habitat forestali.

Per i corsi d'acqua interessati dal progetto, a parte un generico rimando ai piani di bacino, non si fa cenno agli obiettivi della DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e che ha fra i suoi scopi (art. 1.a) quello di impedire ogni ulteriore deterioramento dei corpi idrici, nonché quello di proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. Gli Stati membri sono pertanto obbligati a raggiungere (o mantenere) un buono stato di qualità ambientale per tutti i corpi idrici superficiali o sotterranei entro il 2015 (art. 76.4.a del Dlgs. 152/2006). Il buono stato di qualità ambientale viene determinato anche attraverso le componenti biologiche e geomorfologiche del corso d'acqua. Tutte queste problematiche sono ignorate dal proponente. Fra l'altro, non vengono nemmeno forniti elementi in grado di dimostrare che la sistemazione idraulica del Rio Ispina (che prevede lo spostamento del tracciato e opere di tombinamento) sia compatibile con le direttive 60/2000 e 35/2004 Ce.

A causa della sottovalutazione delle normative sulla biodiversità, vengono proposte opere di rinaturalizzazione che non contemplano la ricostituzione degli aspetti floro-faunistici e di quelli relativi agli habitat e agli "habitat di specie" andati distrutti o deteriorati dalla realizzazione del progetto. Anche la proposta di ricorrere all'utilizzo della biomassa viene avanzata senza essersi accertati quale ripercussione possa verificarsi sulla fauna forestale e sugli insetti xilofagi protetti da normative internazionali, nazionali e regionali.

E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.

Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

In conclusione

Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere una richiesta di parere negativo, in relazione alle incidenze negative su habitat, specie, sul paesaggio, riguardo la pianificazione territoriale vigente, in merito alla realizzazione del progetto.

La stessa RELAZIONE AGRONOMICA – FORESTALE conferma il regime di CONSOLIDAMENTO "..

"...
..."

Le caratteristiche sintetiche di tali tipologie sono le seguenti:

- **leccete LE10X lecceta xerofila;**
- **LE 11B lecceta xerofila, variante con pino marittimo**
- **Boschi ripariali FR40X alneto di ontano nero**
- **Castagneti CA 20X castagneto termofilo**
- **Arbusteti e macchie mediterranee MM10X macchia alta a corbezzolo ed eriche MM 50X arbusteto a Calicotome spinosa**

PUNTO 14) OSSERVAZIONI

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

Alla luce di quanto osservato:
Risulta evidente la mancanza di garanzie di coerenza fra caratteristiche delle aree oggetto di variante (anche solo dimensionali) e le attività che si intenderebbe trasferirvi, tenendo conto anche dei vincoli e le criticità geomorfologiche ed idrauliche posti dalle norme vigenti. Non è argomentato che siti destinati a parco avventura non siano reperibili in altra parte del territorio comunale, ovvero che siano esaurite le potenzialità in tal senso previste dal PUC. Non è stimata né richiesta una valutazione economica della fattibilità della previsione, che a fronte della potenziale valorizzazione dell'area garantisca la sostenibilità economica degli interventi di messa in sicurezza, adeguamento viabilistico e riqualificazione previsti dalla proposta di variante.
Risulta pertanto evidente che la proposta muta l'obiettivo di pianificazione del PUC PTC, e PTCP vigenti, modificando parte dei contenuti della Descrizione fondativa del PUC, che è orientata alla conservazione e valorizzazione ambientale dei luoghi.
Non è dimostrata l'idoneità dell'area (in termini sia superficiali, conteggiando anche gli spazi accessori quali i parcheggi, gli enormi abbancamenti e le criticità dovute alla presenza di forte acclività dei versanti interessati dai riempimenti e dalla realizzazione della viabilità) ad accogliere le attività di cui si auspicherebbe la localizzazione. Ciò alla luce dei vincoli morfologici, idraulici, paesistici, ecologici, infrastrutturali che insistono sull'area, risulta che l'area non sia assolutamente idonea.

In conclusione
Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere una richiesta di parere negativo, in relazione alle incidenze negative su habitat, specie, sul paesaggio, gli aspetti idraulici e morfologici e di tutela delle aree fluviali, riguardo la pianificazione territoriale vigente; in merito alla realizzazione del progetto.